

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE

Approvato in data 06.07.2010 con delibera del Consiglio Comunale n. 20
Modificato in data 26.10.2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
- D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
- Regio Decreto 10 maggio 1923 n. 1158
- Legge 23 giugno 1927 n. 1188
- Avvertenze e norme illustrative sull'ordinamento anagrafico – ISTAT “Metodi e Norme – Serie B n. 29 anno 1992

INDICE

Titolo I Toponomastica

- Art. 1: oggetto
- Art. 2: definizioni
- Art. 3: denominazione delle aree di circolazione
- Art. 4: proposte di intitolazione
- Art. 5: deliberazioni
- Art. 6: targhe viarie
- Art. 7: comunicazioni

TITOLO II Numerazione Civica

- Art. 8: attribuzione della numerazione civica
- Art. 9: numerazione per diversi tipi di località e assegnazione numeri civici
- Art. 10: numeri per futuri accessi
- Art. 11: targhette numerazione civica esterna e interna e servizio di posa
- Art. 12: richiesta di attribuzione del numero civico
- Art. 13: obblighi dei proprietari dei fabbricati
- Art. 14: sanzioni e vigilanza
- Art. 15 norme transitorie e disposizioni finali

Allegati

- all A :fac-simile di targhetta numerica
- all B :fac-simile di targhetta per la numerazione di scale interne
- all C : fac-simile di targhetta per la numerazione di nuovi civici tra altri consecutivamente già numerati
- all D :fac-simile di richiesta assegnazione numero civico

Titolo 1. TOPONOMASTICA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 Definizioni

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche (numerabili) semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Art. 3 Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad individuarla, da indicarsi su targhe viarie di materiale resistente.

L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili e alla circolare del Ministero dell' Interno n. 4/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 1158/1923 e dalla legge n. 1188/1927. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, così pure è da evitare di attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (es. Via Mazzini, Vicolo Mazzini, Piazza Mazzini).

Art. 4 Proposte di intitolazione

Le proposte di intitolazione di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico del Comune possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, enti, associazioni e singoli cittadini, purché tali proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie in caso di persone oppure informazioni storico- culturali per altri toponimi.

Per la denominazione di edifici scolastici o parti di essi, deve essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita al settore Organizzazione Generale dei Servizi.

Art. 5 Deliberazioni

L'esame delle proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è affidata alla Giunta Comunale.

Le deliberazioni in materia di toponomastica, per il rispetto del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono di competenza della Giunta Comunale.

Le denominazioni delle nuove aree di circolazione, monumenti, parchi, o altri luoghi aperti al pubblico e i cambi di denominazione, devono sempre ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia toponomastica.

Art. 6 Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente.

Le caratteristiche fisiche delle targhe viarie così pure la loro apposizione, devono rispettare le direttive dell'ISTAT e quanto disposto dal D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92.

Art. 7 Comunicazioni

Dopo l'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione il settore Organizzazione Generale dei Servizi provvede a darne comunicazione, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Titolo 2. NUMERAZIONE CIVICA

Art. 8 Attribuzione della numerazione civica

Tutte le porte e gli accessi anche se secondari che dall'area di circolazione immettono in abitazioni, esercizi, uffici, cascine, complessi condominiali, etc., vanno numerate con una targhetta numerica avente le caratteristiche meglio precisate nel successivo art. 11.

All'interno delle porte o degli accessi che immettono in complessi condominiali vanno numerate le scale (qualora siano più d'una) con il numero di accesso principale seguito da lettere alfabetiche minuscole e progressive (esempio 10/a, 10/b, 10/c, ecc.)(allegato B) Sono escluse dalla numerazione civica solo le porte delle chiese e dei boxes.

Art. 9 Numerazione per diversi tipi di località abitate e assegnazione numeri civici

In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, ecc.) la numerazione civica deve iniziare dall'incrocio con la via ritenuta più importante, iniziando dal centro verso la periferia, assegnando i numeri dispari al lato sinistro e i pari al lato destro.

In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale, quindi nelle piazze, piazzali, larghi, ecc., la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni, rotatorie e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità permanente di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva.

Quando sorga la necessità di attribuire numeri civici per l'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede seguito da lettera dell'alfabeto maiuscola e progressiva (es.: 10/A, 10/B, 10/C, ecc.) (allegato C)

Art. 10 .Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 11 Targhette della numerazione civica e servizio di posa

I numeri civici esterni devono essere indicati su targhette numeriche di materiale resistente aventi le misure di cm 16 x 12 con scritta scura su fondo chiaro catarifrangente con cornice di colore blu, così come da modello allegato al presente regolamento (allegato A)

Gli stessi, dovranno essere collocati possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice o in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo casi particolari. La spesa per l'acquisto e la posa del numero civico e/o della numerazione delle scale è a carico dei proprietari.

Qualora questi non vi provvedano entro i termini indicati da specifica comunicazione dell'Ufficio tecnico a seguito dei controlli effettuati, provvederà direttamente il Comune addebitando il relativo costo.

Per tutte le posizioni pregresse e non conformi al presente regolamento, previa comunicazione da parte degli uffici competenti, i proprietari provvederanno alla rimozione e sostituzione della numerazione esistente.

Art. 12 Richiesta dell'attribuzione del numero civico

L'attribuzione del numero civico va richiesta all'Ufficio tecnico su apposito modulo (allegato D), secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, a costruzione ultimata come da dichiarazione di fine lavori depositata e comunque prima che il fabbricato sia occupato.

Nella modulistica allegata alla richiesta di attribuzione di un numero civico, devono essere indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e l'eventuale presenza di più scale.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero, l'Ufficio anagrafe, assunte le dovute informazioni presso il Servizio tecnico e previo eventuale sopralluogo, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

Dopo l'attribuzione del numero civico, il richiedente provvede all'apposizione della targhetta numerica relativa al numero civico esterno con le caratteristiche meglio precisate nell'articolo 11.

Art. 13 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

L'attribuzione del numero civico esterno, è definitiva, salvo modifiche disposte dall'Amministrazione Comunale a seguito di ristrutturazione e/o revisione della numerazione civica e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura delle targhette numeriche della numerazione civica, di lasciarle ben visibili ed individuabili e di segnalare al Comune eventuali mancanze o deterioramenti.

L'attribuzione dei numeri civici esterni è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 Legge 24-12-1954, n. 1228) nella misura indicata nella tabella riportata all'articolo seguente.

Le modalità di applicazione delle sanzioni sono stabilite dall'art. 16 della L.689/81

Art. 14 Sanzioni - Vigilanza

| Tipo infrazione | Sanzione prevista |
|---|----------------------------------|
| Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 129,00 € 43,00 |
| Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00 |
| Mancata esposizione, deterioramento o caduta della targhetta numerica - pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00 |
| Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00 |
| Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe viarie relative all'onomastica stradale o le targhetta alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta | Da € 25,00 a € 129,00 € 43,00 |

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Locale.

Le sanzioni previste dal presente articolo sono comminate dall'Ufficiale d'anagrafe e dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale.

L'Autorità a cui proporre ricorso, ai sensi dell'art.17 della Legge 681/81 è il Responsabile dell'Organizzazione Generale dei Servizi.


Art. 15 Norme Transitorie e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore una volta pubblicato e divenuto esecutivo.


Le disposizioni in esso contenute si applicano alle nuove unità abitative.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.


Allegato A



Allegato B



Allegato C



Allegato D

Spett.le Ufficio Tecnico Comunale
P.zza Cavour,26
20069 Vaprio d'Adda (Mi)

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO

Il/la sottoscritto/a _____

residente a _____ provincia _____

in Via/Piazza _____ n. civico _____

Codice fiscale _____

Nella sua qualità di: proprietario costruttore amministratore condominio

CHIEDE

Che sia/no assegnato/i il/i relativo/i numero/i civico/i all'immobile posto in Via/Piazza

DICHIARA

Che gli accessi sono stati autorizzati da regolari titoli edilizi (P.E. n. _____
rilasciata il _____), e si impegna all'apposizione dei numeri civici esterni ed interni
secondo il regolamento approvato.

ALLEGA

- planimetria riportante l'esatta ubicazione dell'immobile, con evidenziati in rosso gli accessi per i quali richiede il numero civico;
- copia della dichiarazione di fine lavori;

Firma leggibile del richiedente
